

L'impresa agricola e i nuovi strumenti di soluzione dello stato di crisi

- 1. Premessa. L'imprenditore agricolo e le ragioni della disciplina di favor.**
- 2. Le modifiche normative intervenute in materia.**
- 3. Le nuove soluzioni negoziali per la crisi dell'impresa agricola.**
- 4. Conclusioni.**

1. - *Premessa. L'imprenditore agricolo e le ragioni della disciplina di favor.* La figura dell'imprenditore agricolo ha da sempre rivestito un ruolo particolarmente delicato e rilevante all'interno del sistema giuridico.

Risale, difatti, al diritto romano la individuazione di due distinte categorie: il *mercator* e l'*agricola*. Il primo destinato a svolgere il ruolo di intermediario nella circolazione dei beni, diversamente dal secondo che finalizza la sua attività alla vendita di cose che esso stesso produce¹. Ma le ragioni di tale distinzione non sono da individuare solamente nell'oggetto dell'attività svolta.

Il vero *discrimen* risiede in ragioni di natura prettamente economica e biologica. È evidente come il lavoro dell'imprenditore agricolo sia soggetto alle ciclicità stagionali e al rischio climatico². Tuttavia è da considerare che, se questi aspetti hanno per lungo tempo portato ad elaborare una disciplina *ad hoc* per l'imprenditore agricolo e a vederlo come soggetto autonomo e diverso rispetto a quello commerciale³, la figura e il ruolo attualmente rivestito da chi svolge un'attività agricola essenziale o connessa all'agricoltura è sicuramente diverso.

Prova di ciò si può trarre dall'evoluzione che segna lo sforzo del legislatore di scegliere l'evoluzione della tecnica mantenendo ferma la natura.

Senza approfondire in maniera capillare la fitta rete di considerazioni che oggi portano a vedere in maniera diversa l'imprenditore agricolo, è sufficiente pensare che l'utilizzo del fondo e la principale destinazione all'autoconsumo, che hanno all'inizio caratterizzato tale attività, rivestono oggi di sicuro un ruolo marginale.

Queste, ed altre differenze, hanno portato il legislatore ad intervenire già nel 2001 con il d.lgs. n. 228⁴ volto all'«orientamento e modernizzazione del settore agricolo» con il quale sono state ampliate e modificate le categorie che compongono l'attività agricola ossia quella essenziale e l'attività agricola per connessione tramite la riformulazione dell'art. 2135 c.c.

¹ Sul punto si rinvia a E. ROOK BASILE, *Impresa agricola e concorrenza*, Milano, 1988, 9.

² È necessario tuttavia considerare che non solo l'attività agricola risente di tali fattori. Basti pensare al settore delle costruzioni edili. Cfr. E. ROOK BASILE, *Impresa agricola e concorrenza*, cit., 8.

³ La dottrina tuttavia non è mai stata unanime nel considerare l'imprenditore agricolo come soggetto distinto da quello commerciale. Per una disamina delle differenti posizioni assunte sull'argomento si rinvia a G. FERRI, *Proprietà produttiva ed impresa agricola*, Torino, 1992, 15, che non condivide l'idea di considerare l'imprenditore agricolo come una categoria specifica. *Contra* cfr. invece E. ROMAGNOLI, *L'impresa agricola*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. XV, II, Torino, 1986 e A. GERMANÒ, *Riedizione della tesi dell'inesistenza della «impresa agricola» come impresa in senso tecnico: una critica*, in *Riv. dir. agr.*, 1993, I, 351, il quale invece approfondisce e condivide le ragioni che hanno portato il legislatore a prevedere le due distinte categorie di imprenditore: agricolo e commerciale.

⁴ Per approfondimenti sul contenuto e gli effetti della riforma si rinvia a G.F. CAMPOBASSO, *Diritto dell'impresa*, in *Diritto commerciale*, I, 2003, 50 e ss. e ABRIANI - MOTTI (a cura di), *La riforma dell'impresa agricola*, Milano, 2003.

Con tale intervento normativo è stato inoltre chiarito come l'impresa agricola sia impresa in senso tecnico e il relativo imprenditore un soggetto che svolge una particolare attività economica avente come destinatari una massa indefinita di consumatori.

Mediante tali modificazioni normative il legislatore ha intrapreso un percorso destinato a concludersi con una riforma completa della materia.

2. - Le modifiche normative intervenute in materia. L'imprenditore agricolo, per le ragioni esposte nel precedente paragrafo, ha per lungo tempo goduto di una disciplina di *favor*⁵.

Il non considerare l'imprenditore agricolo come imprenditore commerciale ha difatti consentito al primo di beneficiare dell'esenzione dall'iscrizione al registro delle imprese, dalla tenuta dei libri contabili previsti nell'art. 2214 c.c., e, soprattutto, di non essere passibile di fallimento essendo quest'ultimo istituto rivolto solo a chi esercita un'attività commerciale.

Le finalità intrinseche di tale procedura concorsuale erano difatti da individuare nella tutela della *par condicio creditorum*, esigenza che non sembrava ravvedersi per l'imprenditore agricolo che svolgeva prevalentemente un'attività rivolta all'autoconsumo e faceva meno ricorso al credito.

Ma questi elementi sembrano ormai venuti meno per la maggior parte degli imprenditori agricoli data la sempre più estesa diffusione dei beni non solo nel mercato interno ma anche in quello internazionale e il sempre più largo uso di mezzi tecnologici. Il fondo, che quindi rappresentava inizialmente l'elemento cardine dell'attività in commento, riveste oggi un ruolo sicuramente secondario.

Queste valutazioni hanno dapprima ispirato la già citata riforma del 2001 che ha portato ad una estensione della nozione di imprenditore agricolo, tale da condurre ad un avvicinamento con quella di imprenditore commerciale⁶, ed ha introdotto l'obbligatorietà d'iscrizione degli agricoltori in una sezione speciale del registro delle imprese⁷.

Ciononostante, l'imprenditore agricolo continua ad essere esente dalla procedura fallimentare in quanto, tuttora, l'art. 1 della legge fall. assoggetta a tale procedura concorsuale le sole imprese commerciali. Non appare superfluo ricordare ancora una volta che, considerata l'attuale configurazione dell'impresa agricola (art. 2135 c.c.), l'applicazione, o meno, del procedimento concorsuale segue non già il *nomen* dell'impresa bensì il modo in cui l'attività viene svolta, di talché esente dalla dichiarazione di fallimento e dalla soggezione alle procedure concorsuali l'imprenditore agricolo resta fintantoché al nome corrisponde l'attività.

È chiaro che alla luce dei molteplici rapporti attualmente caratterizzanti tali imprese venga in rilievo il problema del trattamento paritario dei creditori senza sottovalutare che, comunque, ad oggi, l'imprenditore agricolo aveva visto riconosciuta unicamente la possibilità di ricorrere, in caso di crisi aziendale, agli accordi extracontrattuali con i creditori.

Questa perlomeno è stata la situazione delle imprese agricole fino a quando, con il d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in legge n. 111/2011, è stata estesa anche a tale categoria la possibilità di accedere agli accordi di ristrutturazione e alla transazione fiscale.

⁵ Il regime di favore previsto per l'imprenditore agricolo nel codice del 1942 era in realtà già contenuto nel codice civile del 1865.

⁶ Il legislatore nell'attuale formulazione dell'art. 2135 c.c. ha esaltato il criterio agro-biologico prevedendo che l'imprenditore agricolo è colui che svolge un'attività diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale. Ha inoltre esteso la nozione di imprenditore agricolo individuando un duplice criterio distintivo per individuare le attività agricole connesse. Sul punto si rinvia a G.F. CAMPOBASSO, *Diritto dell'impresa*, cit., 50 e ss.

⁷ In realtà già la legge n. 580/1993 aveva introdotto l'iscrizione degli imprenditori agricoli nel registro delle imprese al fine di garantirne una certificazione anagrafica. La previsione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 228/2001, però, ha stabilito che tale iscrizione non ha effetto puramente anagrafico ma anche l'efficacia di cui all'art. 2193 c.c.

3. - *Le nuove soluzioni negoziali per la crisi dell'impresa agricola.* L'avanzare della crisi economica ha indotto di recente il legislatore ad intervenire con diverse manovre fiscali per favorire il rilancio delle imprese in crisi.

In particolare, con l'art. 23, comma 43, della legge n. 111/2011, prevede che «in attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli artt. 182 *bis* e 182 *ter* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni», quindi agli accordi di ristrutturazione e alla transazione fiscale.

Quindi gli imprenditori agricoli possono ora azionare l'istituto *ex art.* 182 *ter* (oltre a quello di cui all'art. 182 *bis* sempre in forza dell'estensione introdotta dal d.l. n. 98/2011⁸) come strumento di gestione delle situazioni di crisi o insolvenza che possono evitare la messa in liquidazione dell'impresa.

Ne consegue che la transazione fiscale diventa un importante strumento anche per le aziende agricole soprattutto con riguardo alla possibilità di falciare anche i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie e relativi accessori⁹.

Venendo all'esame del suindicato art. 23, occorre preliminarmente osservare che la norma è applicabile esclusivamente agli imprenditori agricoli, e cioè secondo la nozione estesa dall'art. 2135 c.c. a coloro che esercitano la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di animali, svolgendo le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o anche di una fase necessaria del ciclo stesso e che utilizzano o possono anche utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci salmastre.

La norma, quindi, fa genericamente riferimento alle imprese agricole ed il che rende irrilevanti le esenzioni relative al piccolo imprenditore o ai limiti soggettivi indicati dall'art. 1, legge fall. Per tal motivo, l'accesso alla transazione fiscale sarà consentito sia per gli imprenditori agricoli di grandi dimensioni, sia per le imprese agricole medie o piccole.

All'imprenditore agricolo sono equiparate le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento della loro attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Quanto al requisito oggettivo, non si può prescindere da uno stato di crisi dell'impresa la quale, quindi, dovrà essere gravata da una quantità di debiti tributari e/o contributivi non irrilevante.

I crediti tributari o previdenziali estranei alla proposta di transazione saranno assoggettati al regime ordinario. Allo stesso regime potrà ricorrere l'amministrazione per riscuotere l'intera debitoria rimasta estranea all'accordo, anche ricorrendo all'eventuale tutela cautelare.

Tanto precisato, occorre ora capire se l'operatività della transazione fiscale per l'impresa agricola è correlata (o meno) all'attivazione della procedura di concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione così come avviene per le imprese commerciali.

Il problema non è di poco conto se si considera che dalla sua risoluzione dipenda la concreta applicazione della transazione fiscale agli imprenditori agricoli.

Occorre, quindi, premettere che la fattispecie di cui all'art. 182 *ter*, se si escludono gli ultimi due commi, è destinata necessariamente ad inserirsi nell'alveo di una procedura di concordato preventivo, di cui, secondo l'orientamento interpretativo oramai unanime, finirebbe per condividere la sorte e gli effetti.

Nonostante l'estensione della disciplina degli accordi di ristrutturazione e della transazione all'imprenditore agricolo, quest'ultimo continua a rimanere escluso dal concordato preventivo per carenza del requisito soggettivo. A supporto di quanto appena detto si fa notare che il citato art., 23, comma 43,

⁸ Tale istituto in precedenza era visto come autonomo rispetto al concordato preventivo, ma con lo stesso presupposto soggettivo di cui all'art. 1, legge fall. Conseguentemente l'art. 23, comma 43, della Manovra 2011 permette di fare chiarezza sulla natura dell'istituto. L'imprenditore agricolo, pur non assoggettato alla totalità delle procedure concorsuali, potrà ristrutturare la propria posizione debitoria in maniera autonoma al concordato preventivo.

⁹ D. BUONO, *Ristrutturazione del debito e transazione fiscale estese alle imprese agricole*, in *Corr. trib.*, 2011, 34, 2558.

non fa in alcun modo richiamo all'art. 160, legge fall., ma soltanto ad una futura, ipotetica e piuttosto vaga «*revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi*».

Ne deriva, quindi, che i titolari di un'impresa agricola, non avendo accesso al concordato preventivo, potranno in concreto addivenire ad una transazione fiscale esclusivamente in sede di accordi di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182 bis*. Pertanto, il richiamo all'art. 182 *ter* contenuto nel d.l. n. 98/2011 sembrerebbe limitato esclusivamente ai commi 6 e 7 di quella disposizione.

Quindi, a tal riguardo non può che evidenziarsi un forte aspetto di criticità collegato ad una mancata organicità della normativa.

In realtà, parte della dottrina ha sottolineato a tal riguardo che per l'imprenditore agricolo il legislatore abbia voluto introdurre due distinte modalità di accesso alla transazione fiscale: in via autonoma, e quindi senza alcun riferimento ad un procedimento risanatorio *ex art. 160* o *182 bis*, legge fall. oppure attraverso la presentazione di un accordo di ristrutturazione¹⁰.

Il tutto per evitare che attraverso l'apertura alla transazione fiscale possa veicolarsi la possibilità per l'imprenditore agricolo di presentare una vera e propria proposta di concordato preventivo, con la definizione dell'intero peso dei debiti ordinari e fiscali attraverso il procedimento di cui all'art. 160, legge fall. con conseguente effetto esdebitatorio.

La soluzione appena rappresentata, se comunque consente una più concreta ed effettiva praticabilità della transazione fiscale per l'imprenditore agricolo, lascia qualche perplessità in ordine ai profili di disuguaglianza che ne conseguirebbero rispetto a quanto previsto per l'imprenditore commerciale.

4. - Conclusioni. Al termine di questa breve disamina è bene evidenziare che il legislatore se da un lato ha voluto adeguare alle nuove esigenze emergenti dal settore agricolo la normativa preesistente, dall'altro questo tipo di intervento ha comportato non poche e non irrilevanti incoerenze sistematiche.

Primo ed evidente elemento di frizione ricavabile dal confronto fra il dettato normativo preesistente e l'attuale disciplina è da individuare nel limite dimensionale richiesto all'imprenditore commerciale per l'accesso agli accordi di ristrutturazione e il mancato richiamo a tale elemento nel caso di ricorso allo strumento appena citato da parte dell'imprenditore agricolo¹¹.

Questo fa sì che anche un'impresa agricola di modeste dimensioni possa avvalersi di una procedura voluta principalmente per le imprese aventi rilevanti requisiti dimensionali.

Non solo. Occorre evidenziare che l'ambigua convenienza insita negli accordi di ristrutturazione¹² è

¹⁰ A. LA MALFA, *La transazione fiscale dell'impresa agricola*, in *Fall.*, 2, 2012, 140.

¹¹ Così R. MARINO - M. CARMINATI, *Le soluzioni negoziali della crisi dell'imprenditore agricolo*, in *Fall.*, 2012, 633 e ss., i quali sottolineano che «evidenziato che la disciplina degli accordi di ristrutturazione solleva perplessità in relazione alla sua applicazione all'imprenditore agricolo, che non è soggetto al fallimento, altre problematiche sembrano emergere immediatamente. In primo luogo l'applicabilità degli accordi *ex art. 182 bis*, legge fall. all'imprenditore agricolo senza alcun limite dimensionale, limite stabilito, viceversa, per quello commerciale che, secondo l'interpretazione della dottrina, deve essere colui che rientra nella categoria di cui all'art. 1, legge fall.».

¹² Cfr. R. MARINO - M. CARMINATI, *Le soluzioni negoziali della crisi dell'imprenditore agricolo*, cit., 665, che non mancano di far notare come «la sterilizzazione di gran parte degli effetti protettivi derivanti dall'omologa del Tribunale, previsti dalla disciplina di accordi, quando sia l'imprenditore agricolo a ricorrervi, deve necessariamente implicare una valutazione di convenienza da parte dei soggetti coinvolti a ricorrere all'istituto di commento. Vi è senz'altro da considerare che la norma di cui all'art. 182 *bis*, legge fall. concede, quale effetto della omologa da parte del Tribunale, «una protezione» dei pagamenti effettuati in esecuzione degli accordi in caso di successiva dichiarazione di fallimento. Ma, dato che l'imprenditore agricolo non può essere assoggettato al fallimento, i suddetti effetti di favore non hanno ragione di esplicarsi. Per cui l'interesse che dovrà indurre, allo stato, un imprenditore agricolo ed i suoi creditori a richiedere l'omologa si limiterebbe alla possibilità di accedere alla transazione fiscale, con i limiti imposti dall'art. 182 *ter* alla falcidia di alcuni tributi, ed al blocco delle azioni esecutive, che però hanno durata limitata nel tempo. In altri termini, il pagamento in favore di creditori in esecuzione di un accordo omologato non potrà godere della esenzione da revocatoria, facendo il legislatore esplicito riferimento solo alla revocatoria *ex art. 67*,

facilmente messa in discussione anche alla luce degli effetti fiscali ad essi conseguenti in caso di emersione di plusvalenze o sopravvenienze attive.

L'unico vero «beneficio» che il contribuente potrebbe ricevere è quello di poter accedere alla transazione fiscale.

Questa osservazione non fa che confermare come l'agire del legislatore, mosso più da esigenze contingenti che da necessità giuridiche, ha seguito un improvvido processo di continuo *restyling* normativo avente come inevitabile risultato una forte incoerenza sistematica.

Mario Cardillo

legge fall. e non anche alla revocatoria ordinaria. Così come saranno inapplicabili, in quanto escluse dalla previsione legislativa in esame, le disposizioni contenute nell'art. 182 *quater*, legge fall. relative alla prededucibilità ed alla esimente penale di cui all'art. 217 *bis*, legge fall.».